



Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

“Casa Consortile della Legalità”

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811

-----oOo-----

REGOLAMENTO Generale delle Entrate Comunali

Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 11/02/1999.

- dichiarata esente da vizi di legittimità dal Coreco Centrale di Palermo nella seduta del 18/03/1999 con dec. n. 2260/1911 di prot..

- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 25/04/1999 al 09/05/1999 ed è entrato in vigore il 10/05/1999.

- *Modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 23/03/2001.*

- *Modificato con deliberazione consiliare n. 157/2001.*

- *Modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 09/02/2015.*

- *Modificato con deliberazione consiliare n. 122 del 19/11/2019.*

- *Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 12/02/2020.*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.01 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art.02 - Definizione delle entrate
- Art.03 - Aliquote e tariffe
- Art.04 – Agevolazioni

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 05 – Forme di gestione
- Art. 06 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 07 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 08 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 09 - Rapporti con i cittadini
- Art. 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 10 bis - Dilazione e/o rateazione
- Art. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 11 bis - Compensazione
- Art. 11 ter - Ravvedimento operoso
- Art. 12 - Contenzioso tributario
- Art. 13 - Sanzioni tributarie
- Art. 14 - Autotutela

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 15 - Riscossione
- Art. 16 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 17 - Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- Art. 18 - Rimborsi

TITOLO IV NORME FINALI

- Art.19 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, ivi compresi i canoni, proventi e relativi accessori di spettanza a dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre all'organo competente, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4 Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-1990, n.142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 21, comma 3, lettera, della L142/1990;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n.446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n.43.;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs.446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con determinazione del Sindaco è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; il Sindaco determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie)□
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, da disciplinare della concessione.

Art. 10 bis

Dilazione e/o Rateazione

1. Per i debiti di natura tributaria ed extratributaria, fatta comunque salva, qualora risulti più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti comunali disciplinati ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e al D.Lgs. 28/01/1988, n. 43, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamenti dovuti.
2. Il beneficio della dilazione o rateizzazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
 - a) il contribuente/utente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;
 - b) il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria";
 - c) l'importo totale del debito deve essere superiore ad € 300,00;
 - d) per i debiti compresi tra € 300,00 e € 500,00 può procedersi ad una rateazione fino ad un massimo di mesi 12 mentre per i debiti superiori a € 500,00 può procedersi ad una rateazione fino ad un massimo di mesi 24;

- d bis)** per importi superiori a 10.000,00 €. e sino ad un massimo di 30.000,00 € può procedersi ad una rateazione fino ad un massimo di 48 mesi (quarantotto) e per importi superiori a 30.000,00 può procedersi ad una rateazione fino ad un massimo di mesi 72 (settantadue);
- e) per importi superiori a €. 30.000,00 si dovrà versare la prima rata pari al10% della somma complessiva;
- f) decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite di n. 2 rate;
- g) applicazione degli interessi di rateazioni nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia.
- 3) A parziale deroga di quanto disciplinato al punto 2) i debiti di natura tributaria maturati sotto qualsiasi forma, ad eccezione delle procedure esecutive, entro il 31/12/2019 è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate nelle seguenti condizioni e limiti:
- a) per i debiti fino a € 5.000,00 può procedersi ad una rateizzazione fino a 24 mesi;
- b) da € 5.001,00 a € 10.000,00 fino a 36 mesi;
- c) da € 10.001,00 a € 30.000,00 fino a 60 mesi;
- d) oltre € 30.000,00 fino a 72 mesi;
- e) la prima rata va pagata entro il 31.01.2020 in contemporanea con la presentazione delle domande di adesione alla rateizzazione e le singole rate non possono essere inferiori ad € 80,00;
- f) al termine del 31.01.2020, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, potrà essere concessa una proroga fino al 31.03.2020;
- 4) Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 5) Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 2 o 3 del presente articolo, previo versamento pari al 10% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.
- 6) La dilazione o rateazione viene concessa dal Dirigente competente.

Art. 10 ter **Dilazione e/o Rateazione**

I contribuenti, con riferimento alle sole persone fisiche, possono presentare istanza di dilazione e/o rateazioni straordinaria di cui all'art. 10 bis comma 3, con la possibilità di usufruire di un piano di rateazione che parta da una rata minima di € 80,00 (euro ottanta/zero) e che la conclusione dello stesso non superi le 72 rate, previa presentazione di apposita documentazione reddituale in cui si evinca un reddito lordo complessivo non superiore a € 15.000,00 (euro quindicimila/zero).

Art. 11 **Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione) .

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzione dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal " responsabile del servizio "(o del procedimento centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.□□

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo

concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 11 bis Compensazione

- 1) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo, ovvero tra crediti e debiti derivanti da altri tributi comunali, aventi la medesima base imponibile, accertati e riscossi direttamente dal Comune di Mazara del Vallo, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 2) Le obbligazioni extra-tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile.
- 3) Il contribuente che intende avvalersi della compensazione di cui ai commi 1 e 2 presenta la richiesta, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stabilito per il versamento dell'entrata dovuta, salva diversa disposizione contenuta nei regolamenti di settore.
- 4) Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
- 5) La compensazione non è ammessa quando nei confronti del contribuente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quelle oggetto di compensazione, tranne che la richiesta riguardi compensazioni tra atti di recupero della stessa entrata o di entrate aventi la medesima base imponibile.
- 6) E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Art.11 ter Ravvedimento Operoso

In aggiunta alla fattispecie previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 è data facoltà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione tributaria con il versamento di una sanzione del 10% sull'imposta o tributo evasi, sempreché la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, con l'aggiunta degli interessi calcolati pro die nella misura legale maggiorata di 2,5 punti percentuali su base annua.

Art. 12 Contenzioso tributario

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il dirigente, il funzionario responsabile di imposta o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 13

Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi, dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997.

Per la loro antieconomicità di riscossione, non si dà luogo all'irrogazione delle sanzioni ed alla riscossione del tributo dovuto se la loro somma non supera 10,33 euro (L.20.000).

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14

Autotutela

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 15

Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 - 04-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. 25-02-1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Art. 16
Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 17
Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D.Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 18
Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal funzionario responsabile di imposta ovvero dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 19
Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.